

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

2018

11

Anno XXXV, 17 marzo 2018, n. 11 - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

ISTRUZIONI INPS

Occupazione giovanile: esonero contributivo per le assunzioni stabili

LE S.U. SI PRONUNCIANO

Licenziamento del socio lavoratore: tutele

RINNOVI CONTRATTUALI

Comunicazione (aziende artigiane)

ANTICIPAZIONI

Previdenza complementare e prima casa

PERCORSI DI MARZO

CIGO

Bartolomeo La Porta

Campo di applicazione

Aziende richiedenti
le integrazioni salariali

Beneficiari

Requisiti per l'ammissione al trattamento

IN QUESTO NUMERO

Criteri


Presupposti di intervento

Prestazioni

Misura del trattamento

Adempimenti

Procedure sindacali e amministrative per l'ammissione al trattamento



www.edicolaprofessionale.com

*Scegli quello
che vuoi sapere.
TuttoLavoro lo sa.*

La banca dati più utilizzata da Professionisti, Aziende e Enti Istituzionali

- **Affidabile:** una garanzia per le tue ricerche, perché trovi ogni risposta.
- **Facile e veloce** con una navigazione studiata per semplificare la consultazione per risparmiare tempo.
- **Completa e aggiornata:** più di 300 CCNL, sempre aggiornati, 100 Note Redazionali, 250 Sintesi contrattuali, dati retributivi, contributivi e fiscali dal 1980.
- **Personalizzabile** in base alle tue esigenze: grazie ai moduli specialistici.
- **Sempre con te**, consultabile dove e quando vuoi con la versione mobile.

Per maggiori informazioni
www.indicitalia.it/Tuttolavoro



Richiedi subito una prova gratuita di **TuttoLavoro Suite** usando il tuo smartphone e inquadrando il codice QR



TuttoLavoro Suite è la fonte primaria di informazione e aggiornamento per i **Funzionari e Ispettori INPS** e per i **Funzionari INAIL**.



Wolters Kluwer
When you have to be right

Percorsi

Cigo

Integrazioni salariali ordinarie: presupposti di intervento <i>Bartolomeo La Porta</i>	685
---	-----

Approfondimenti

Assunzioni stabili di giovani: esonero contributivo <i>Roberto Camera</i>	691
Diffida accertativa per crediti patrimoniali: nuove regole per la validazione <i>Gianfranco Cioffi</i>	697
Licenziamento del socio lavoratore: tutele <i>Matteo Di Francesco</i>	702
Demansionamento, assenza ingiustificata e licenziamento <i>Salvatore Servidio</i>	707
Incentivi per il lavoro e la formazione <i>Alberto Giordano</i>	715

Fondi pensione

Previdenza complementare e prima casa <i>Giuseppe Rocco</i>	725
--	-----

Contrattazione

Comunicazione (aziende artigiane) <i>Accordo di rinnovo 27 febbraio 2018</i>	729
---	-----

Giurisprudenza

Rassegna della Cassazione penale (a cura di Raffaele Guariniello)

Microtelecamera nel bagno di un ufficio <i>Cass. pen. sez. quinta n. 4669 del 31 gennaio 2018</i>	738
--	-----

Nei numeri di marzo

Cigo

di Bartolomeo La Porta

n. 9	Campo di applicazione
3 marzo 2018	Aziende richiedenti le integrazioni salariali
n. 10	Beneficiari
10 marzo 2018	Requisiti per l'ammissione al trattamento
n. 11	Criteri
17 marzo 2018	Presupposti di intervento
n. 12	Prestazioni
24 marzo 2018	Misura del trattamento
n. 13	Adempimenti
31 marzo 2018	Procedure sindacali e amministrative per l'ammissione al trattamento

Sommario

Meno pressante la vigilanza del committente sui coordinatori <i>Cass. pen. sez. quarta n. 5477 del 6 febbraio 2018</i>	739
Il reato di mobbing <i>Cass. pen. sez. seconda n. 7639 del 16 febbraio 2018</i>	739
Omissioni contributive: anche le S.U. contro Ministero e Inps <i>Cass. pen. Sez. Un. n. 10424 del 7 marzo 2018</i>	741
Rassegna della Cassazione	
Ricalcolo della pensione con il sistema contributivo <i>Cass. sez. lav. n. 21057 dell'11 settembre 2017</i>	743
Licenziamento per giusta causa <i>Cass. sez. lav. n. 21062 dell'11 settembre 2017</i>	744
Termine per irrogare le sanzioni disciplinari <i>Cass. sez. lav. n. 21260 del 13 settembre 2017</i>	744
Licenziamento orale <i>Cass. sez. lav. n. 21268 del 13 settembre 2017</i>	745
Indennità temporanea e gestione per conto dello Stato <i>Cass. sez. lav. n. 21325 del 14 settembre 2017</i>	745

Si segnala che le opinioni espresse da dirigenti e funzionari pubblici non sono vincolanti per le Amministrazioni di appartenenza.

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

SETTIMANALE DI AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE DEL PERSONALE,
RELAZIONI INDUSTRIALI
E CONSULENZA DEL LAVORO

EDITRICE
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia

INDIRIZZO INTERNET:
Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com

DIRETTORE RESPONSABILE
Giulietta Lemmi

COMITATO SCIENTIFICO
Enrico Barraco, Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido,
Eufrazio Massi, Michele Miscione, Pierluigi Rausei,
Francesco Rotondi, Angelo Sica,
Gianluca Spolverato

REDAZIONE
Federica Calcagno, Antonella Carrara,
Claudia Faravelli, Massimo Mutti

REALIZZAZIONE GRAFICA a cura di:
Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

FOTOCOPOSIZIONE
Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

STAMPA
GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/99952

PUBBLICITÀ:

 **Wolters Kluwer**

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

REDAZIONE

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione **DIRITTO & PRATICA
DEL LAVORO**
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.550
telex 02.82476.436

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono 02.82476.999

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 578
del 24 dicembre 1983
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postate - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,
in assenza di disdetta da comunicarsi entro
60 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97 -
Edificio B3 - 20142 Milano, Italia.
Servizio clienti: tel. 02 824761 -
e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it -
www.ipsoa.it/servizioclienti

ITALIA - Abbonamento annuale: Euro 380,00

ESTERO - Abbonamento annuale: Euro 760,00

Prezzo copia: Euro 18,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso
all'atto della richiesta

A decorrere dal 1° gennaio 2002, a seguito dell'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale per effetto del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, tutti gli importi espressi in lire nelle vigenti disposizioni normative si intendono espressi in Euro, secondo il tasso di conversione ufficiale (1 EURO = Lire 1936,27). Il provvedimento n. 213/98 disciplina inoltre le regole di arrotondamento secondo la natura degli importi da convertire.

DISTRIBUZIONE
Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Fattispecie

Integrazioni salariali ordinarie: presupposti di intervento

Bartolomeo La Porta - Consulente del lavoro

Causali di intervento

L'art. 11, D.Lgs. n. 148/2015 prevede, in maniera molto succinta, che ai dipendenti delle imprese rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, sia corrisposta la relativa indennità nei casi di:

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.

Così come, anche, precisato dalla circ. Inps n. 197/2015, le causali di intervento dell'integrazione salariale ordinaria denotano, come nelle precedenti disposizioni legislative, che la Cigo è considerata un ammortizzatore al quale si può ricorrere per crisi di breve durata e di natura transitoria. Il requisito della transitorietà della causale e, quindi, della ripresa della normale attività lavorativa, è rimarcato dal quadro generale della riforma contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, che prevede, anche per le integrazioni salariali straordinarie, il venir meno degli interventi per quei casi in cui le aziende cessino l'attività produttiva.

Il D.M. 15 aprile 2016, n. 95442

L'art. 2, D.M. n. 95442/2016 prevede che, ai fini della concessione della Cigo, l'impresa deve documentare, attraverso la compilazione e la trasmissione telematica all'Inps di una relazione tecnica dettagliata, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e deve dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato.

In particolare, la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di Ci-

go, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa, mentre la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità degli eventi ad imperizia o negligenza delle parti.

Gli elementi oggettivi di difficoltà produttiva possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l'analisi delle ciclicità delle crisi e la Cigo già concessa.

Nell'esame delle domande di Cigo, l'Inps deve valutare la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed, eventualmente, il contesto economico-produttivo in cui l'impresa opera, con riferimento all'epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la Cigo.

Sulla scorta di detta previsione, il D.M. n. 95442/2016 illustra gli elementi che l'impresa deve dimostrare, a supporto delle varie ipotesi di intervento della Cigo.

Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato

La mancanza di lavoro o di commesse caratterizza la contrazione dell'attività lavorativa, in ragione di una significativa riduzione di ordini e commesse.

La crisi di mercato si caratterizza per una mancanza di lavoro o di ordini dipendente dall'andamento del mercato o del settore merceologico dell'azienda.

Per quest'ultima fattispecie, permangono gli stessi elementi di valutazione relativi alla mancanza

Percorsi

di lavoro o di commesse, cui si aggiunge l'analisi del contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.

Il D.M. n. 95442/2016 prevede che sia la mancanza di lavoro o di commesse, sia la crisi di mercato non sono integrabili nelle ipotesi di aziende che, alla data di presentazione dell'istanza, abbiano avviato l'attività produttiva da meno di un trimestre.

L'integrabilità è invece dimostrata laddove, nella relazione tecnica, sia data prova di un andamento involutivo degli ordini e delle commesse perdurante nel tempo, tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

In via esemplificativa, sono indici di accoglimento il significativo calo di ordini e commesse, la diminuzione dei consumi energetici, l'andamento involutivo e/o negativo del fatturato, o del risultato operativo, o del risultato di impresa, o dell'indebitamento, rispetto alle due annualità precedenti l'anno in cui il periodo di integrazione è richiesto o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni.

L'azienda ha facoltà di supportare gli elementi probatori descritti nella relazione anche con documentazione relativa a particolari situazioni finanziarie in cui versa l'unità produttiva coinvolta o l'azienda nel suo complesso, allegando, per esempio, bilancio, fatturato o la situazione di esposizione finanziaria, nonché report sulle crisi del settore produttivo inerente alle attività dell'azienda.

Fine cantiere o fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva

Le fattispecie che integrano le causali in argomento si verificano precipuamente nel settore edilizio e sono legate alle modalità di svolgimento del lavoro in tale settore.

La fine cantiere o la fine lavoro riguarda brevi periodi di sospensione dell'attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, che non devono essere superiori a tre mesi.

La fine fase lavorativa è caratterizzata, invece, dalla sospensione dell'attività di lavoratori specializzati in una particolare lavorazione che, terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego.

La causale perizia di variante e suppletiva si riferisce alle sospensioni dell'attività lavorativa do-

vute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente.

L'azienda, in tutti questi eventi, deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa, descrivendo, nella relazione tecnica:

- per la causale fine cantiere o fine lavoro, la prevista durata dei lavori nonché la fine degli stessi;
- per la fine fase lavorativa, la descrizione della stessa;
- per la perizia di variante e suppletiva, l'imprevedibilità della variante al progetto e la sua non imputabilità alle parti o al committente.

L'integrabilità della fattispecie fine cantiere o fine lavoro è dimostrata qualora il periodo tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro non sia superiore a 3 mesi: conseguentemente, le soste superiori si intendono non integrabili.

La fine fase lavorativa è integrabile qualora la sospensione non interessi l'intera maestranza, ma esclusivamente lavoratori specializzati in una particolare lavorazione (carpentieri, imbianchini, muratori, ecc.), che, terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego.

Non sono integrabili le ipotesi in cui risulta sospesa la totalità dei dipendenti.

L'integrabilità della fattispecie perizia di variante e suppletiva è dimostrata quando la sospensione non derivi da necessità di variare i progetti originali o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d'opera, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente.

Non sono, pertanto, integrabili sospensioni dovute ad esigenze della committenza di variare i progetti originali, o di ampliare gli stessi, sopraggiunte in corso d'opera.

Mancanza di materie prime o componenti

Concerne le sospensioni dell'attività lavorativa dovute a mancanza, non imputabile all'azienda, di materie prime o di componenti necessari alla produzione.

Occorrerà documentare, attraverso la relazione tecnica sull'attività aziendale, sia le modalità di stoccaggio seguite, sia la data dell'ordine delle materie prime o delle componenti.

L'integrabilità della fattispecie sarà dimostrabile dalle ricerche di mercato effettuate, tramite messaggi di posta elettronica, o altri contatti con possibili fornitori, rimasti senza esito a fronte di oggettive e sopravvenute impossibilità di reperimento delle materie stesse.

In caso di inadempienze contrattuali o di inerzia del datore di lavoro, l'evento non sarà integrabile, poiché la fattispecie è imputabile al datore di lavoro.

Sciopero di un reparto o sciopero di altra azienda

Integrano la fattispecie gli eventi di sospensione dell'attività lavorativa dovute a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attività lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all'impresa richiedente la cassa integrazione.

Al fine di dimostrare l'integrabilità della fattispecie, è necessario provare, con la relazione tecnica, che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta l'integrazione salariale, e che dallo stesso è derivata la mancata esecuzione di ordini, ovvero, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell'attività con quest'ultima.

In caso di picchettaggio, l'azienda dovrà, altresì, allegare, alla relazione tecnica, dichiarazione di pubblica autorità attestante l'impossibilità per i lavoratori di accedere presso l'azienda.

Guasti ai macchinari o manutenzione straordinaria

Il D.M. n. 95442/2016 prevede anche l'ipotesi in cui la sospensione dell'attività sia dovuta a guasto dei macchinari o a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità ed urgenza che non rientra nella normale manutenzione.

In entrambi i casi, occorre far emergere, nella relazione tecnica, la non imputabilità degli eventi all'azienda e/o ai lavoratori.

Pertanto, deve essere documentata la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente.

In caso di guasto ai macchinari, inoltre, l'azienda dovrà produrre l'attestazione rilasciata dall'azienda che ha svolto l'intervento, specificando la tipologia di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto; relativamente alla manuten-

zione straordinaria, nella suddetta attestazione deve risultare l'eccezionalità dell'intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinarie e programmabili.

Eventi oggettivamente non evitabili

Sono considerati tali:

- **gli eventi meteorologici** - La relazione tecnica deve documentare l'evento meteorologico e illustrare l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati;

- **gli incendi, le alluvioni, il sisma, i crolli, la mancanza di energia elettrica, l'impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità, e la sospensione o la riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori** - La relazione tecnica deve documentare la non imputabilità della sospensione o riduzione dell'attività all'impresa o ai lavoratori e ad essa devono essere allegati, ove necessario, rispettivamente, i verbali e le attestazioni delle autorità competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori, comprovanti la natura dell'evento e le dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano l'impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attività lavorativa.

Disposizioni amministrative

Con circ. n. 139 del 1° agosto 2016, l'Inps ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle previsioni del D.M. n. 95442/2016, in parte illustrate nel paragrafo precedente e in parte di seguito sintetizzate.

Transitorietà dell'evento

Il requisito della transitorietà dell'evento che impone la sospensione dell'attività lavorativa, e per il quale si richiede la concessione dell'integrazione salariale, è un elemento essenziale per tutte le causali di intervento della Cigo.

La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di Cigo, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.

Percorsi

I suddetti requisiti in fase di istruttoria devono essere valutati tenendo conto complessivamente della natura della causale stessa, del ciclo di produzione interessato e della situazione complessiva del settore e dell'azienda, nonché della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti.

Per definire la temporaneità dell'evento occorre considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione. La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell'attività produttiva denotano una non transitorietà della causale, la quale si ripropone costantemente nel tempo; l'evento, conseguentemente, non può essere considerato transitorio.

Pertanto, le aziende soggette a cicliche contrazioni dell'orario di lavoro in periodi ricorrenti, causate da particolari caratteristiche del processo produttivo, non possono accedere all'intervento di Cigo durante tali soste, anche qualora abbiano connotazioni stagionali.

La ciclicità della contrazione produttiva può essere il sintomo o di una non ottimale organizzazione aziendale o di un esubero di personale e, come tale, non integrabile.

Ripresa dell'attività lavorativa

Accanto alla transitorietà dell'evento, è indispensabile che l'attività lavorativa dell'impresa riprenda.

La ripresa dell'attività aziendale deve essere valutata a priori, con riferimento al momento della presentazione della domanda.

Pertanto, nella relazione tecnica, occorre far emergere che la ripresa dell'attività è fondata su elementi di natura previsionale.

La previsione deve essere ricondotta sempre agli elementi informativi disponibili all'epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa, non rilevando, quindi, le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta l'integrazione salariale e che hanno impedito la continuazione dell'attività dell'impresa.

La ripresa dell'attività lavorativa, inoltre, si deve intendere riferibile sempre all'azienda o all'unità produttiva nel suo complesso e non dipende necessariamente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati.

I lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto hanno diritto a beneficiare della prestazione sino alla data di cessazione, sempre che tali

eventi non nascondano in realtà un esubero di personale che, come tale, non legittima l'intervento della Cigo.

Ripresa attività lavorativa e gestione degli esuberi

Le autorizzazioni alle integrazioni salariali, una volta rilasciate, attribuiscono un diritto soggettivo perfetto a favore dei lavoratori interessati, diritto che non viene meno se nel corso del periodo autorizzato venga risolto il rapporto di lavoro.

Queste situazioni dovranno essere opportunamente valutate in occasione delle successive richieste d'intervento, al fine di verificare che la causale per la quale viene avanzata la nuova richiesta sia effettivamente riconducibile ad una situazione temporanea di mercato, ovvero ad una situazione transitoria, e non finalizzata ad un ridimensionamento degli organici.

Non imputabilità della causale

La non imputabilità dell'evento all'impresa o ai lavoratori consiste non solo nella involontarietà, nella mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all'organizzazione o alla programmazione aziendale.

Sospensione dei lavori in caso di contratto di appalto

Qualora la sospensione dei lavori sia disciplinata nei contratti di appalto conclusi fra committente e appaltatore, in linea generale la causale non risulta integrabile, in quanto la sospensione dell'attività lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, in quanto già contemplata negli accordi commerciali e, quindi, connessa al rischio di impresa.

Tuttavia, potrebbero verificarsi ipotesi in cui si rilevino circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducono l'azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, in quanto l'eccezionalità dell'evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da superare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile all'impresa appaltatrice.

Eventi meteorologici

Specificatamente per le richieste di intervento motivate da eventi meteorologici, l'azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa precisando,

nella relazione tecnica, l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato.

Nell'ipotesi in cui le domande per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l'attività aziendale espletata è tale che, in presenza di detti eventi, non è possibile la normale prosecuzione dell'attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi.

A seguire, l'Inps richiama, per ciascuna ipotesi di evento meteo, i principi già contenuti in precedenti disposizioni amministrative.

In particolare:

- sono da ritenersi incidenti sul regolare svolgimento del lavoro, in rapporto alla stagione, nonché all'orario in cui si è verificato l'evento, le precipitazioni tra i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri; di mm. 1,5 per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti; mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei giorni precedenti;
- criteri analoghi a quelli utilizzati per l'incidenza della pioggia si applicano per la neve. Per determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi, ecc.), va tenuto conto anche della eventuale presenza di neve al suolo;
- la nebbia e la foschia non sono normalmente valutate atte a determinare una contrazione del lavoro. Se, tuttavia, tali fenomeni si presentano con un carattere di particolare intensità ed eccezionalità oppure nei casi di alcune tipologie di lavorazioni (ad esempio lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale) possono essere valutabili per la concessione del trattamento di integrazione;
- l'oscurità non è considerata fattispecie integrabile, qualora collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno;
- per quanto riguarda il vento, quale parametro di valutazione della sua incidenza sul regolare svolgi-

mento dei lavori, in rapporto alla loro tipologia, viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h). Può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore per lavorazioni particolari, quali quelli svolti ad una altezza elevata, sulle gru e quelli che richiedono l'uso della fiamma ossidrica;

- le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.

Altri eventi oggettivamente non evitabili

Per le sospensioni dovute a incendi, alluvioni, sismi, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità e sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'azienda e/o ai lavoratori, fermo restando l'obbligo di trasmettere, unitamente alla domanda di concessione dell'intervento, anche la relazione descrittiva dell'evento e degli effetti sull'attività dell'azienda istante, in alcune delle fattispecie su indicate potrebbe essere necessario produrre anche verbali ed attestazioni delle competenti autorità comprovanti la natura dell'evento (Vv.Ff., Enti erogatori, ecc.) e per la causale impraticabilità dei locali o sospensione dell'attività per ordine di pubblica autorità, la dichiarazione (es. ordinanze) della pubblica autorità circa l'impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno determinato la decisione.

In caso di mancata fornitura dell'energia elettrica deve, inoltre, risultare che la stessa sia stata impreveduta ed imprevedibile.

I provvedimenti giudiziari e amministrativi d'urgenza, ancorché provvisori, invece, escludono l'integrabilità della causale.

Ulteriori fattispecie

Secondo la circ. Inps in commento, non possono essere accolte ulteriori fattispecie, in quanto non integrabili data la loro riconducibilità al datore di lavoro o al committente, quali:

- la mancanza di fondi;
- la chiusura per ferie;
- la preparazione del campionato;
- l'infortunio o la morte del titolare;
- la sosta stagionale;
- l'inventario;
- la mancanza di fondi dell'impresa committente.

FRINGE BENEFITS E PIANI DI WELFARE

a cura di Fabio GHISELLI, Ilaria CAMPANER PASIANOTTO

Il volume analizza tutti i **più diffusi fringe benefits**, singolarmente attribuiti o ricompresi in un Piano di welfare **da un punto di vista civilistico, contabile, fiscale e giuslavoristico**.

Particolare rilevanza viene data a:

- l'analisi delle **fasi di costruzione di un "Piano"** (chi, cosa, come)
- gli **effetti economici comparati** con l'alternativa di un normale aumento di stipendio
- la **disciplina fiscale** – diretta e indiretta – di ogni singolo "benefit" maggiormente in uso sul mercato
- la **conversione dei premi di produttività**.

